

Roma, li 21 Maggio 2013  
Prot. 23/04/SG

Commissione di Garanzia Legge 146/90  
Piazza del Gesù n. 46  
00186 Roma

p.n. ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.  
Foro Buonaparte, 61  
20121 Milano

p.n. A.T.M. Servizi S.p.A.  
Foro Buonaparte, 61  
20121 Milano



ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: Violazioni alla legge 146/90/legge 83/2000 e richiesta di sanzioni a carico dei  
Dirigenti di A.T.M S.p.A./A.T.M servizi S.p.A.

Solo di recente siamo entrati in possesso di un ordine di servizio, controfirmato dal Direttore Risorse Umane delle Società richiamate in oggetto, che opportunamente si allega, con il quale vengono fissate regole di "pronta riattivazione del servizio passeggeri al termine degli scioperi" che, indipendentemente dagli intendimenti dichiarati dalle Società, sui quali non abbiamo ovviamente niente da obiettare, è finalizzato in realtà a ridurre gli effetti degli scioperi incidendo illegittimamente sulla sua durata e, questione ancora più grave se possibile, a limitare la partecipazione all'astensione dal lavoro ad un numero congruo di lavoratori.

Nella nota richiamata, a titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti disposizioni tese ad allargare la durata delle fasce di garanzia fissate nei termini previsti dall'art. 11 comma B della Deliberazione 2/13 di regolamentazione provvisoria degli scioperi nel TPL ed a ridurre conseguentemente l'arco di durata dell'astensione del lavoro :

- Previsione/obbligo per i Graduati, partecipanti allo sciopero, di presentarsi nella località di presa in servizio 30 minuti prima della ripresa del servizio;
- Obblighi per il Personale Viaggiante di ridurre la sua partecipazione allo sciopero prevedendo di farlo presentare 30 minuti prima della fine del periodo;
- Riduzione della fascia di sciopero per i Macchinisti, prevedendo l'obbligo della loro presentazione 45 minuti prima del termine;

- Comando in servizio di D.C.T. e D.C.E. per garantire la sicurezza degli impianti;
- Previsione del rientro in servizio prima della fine dello sciopero per gli agenti di stazione e di sorveglianza itinerante;
- Comando in servizio e conseguente divieto di partecipazione allo sciopero per il Personale destinato “ad assicurare la funzionalità logistica” ed tipologie di lavorazioni simili, ben oltre quindi le lavorazioni destinate “alla salvaguardia dell’integrità degli impianti”.

La Scrivente O.S. ritiene che questi interventi unilaterali decisi dalle Società stravolgano o perlomeno interpretano in modo sbagliato e strumentale lo spirito della legge 146/90 e della legge 83/2000, che è volto a contemperare/bilanciare nel nostro caso, il diritto alla mobilità dei cittadini con l’esercizio altrettanto legittimo dei lavoratori a sostenere con le astensioni dal lavoro le loro vertenze.

Prevedere invece, per come ha “legiferato” il Direttore delle Risorse Umane delle Società di cui trattasi, con un semplice Ordine di Servizio, di limitare le fasce orarie previste dalla Deliberazione 02/13 di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del 31.1.2002 ed/o impedire la partecipazione agli scioperi dei lavoratori addetti alla funzionalità logistica degli impianti, ben oltre ribadiamo quindi il concetto di “salvaguardia dell’integrità degli impianti”, prevedendo il loro comando in servizio, è perlomeno disdicevole ed ovviamente illegittimo, in quanto le limitazioni sulla partecipazione alle azioni di protesta, regolate dalla legge 146/90, per come modificata dalla legge 83/2000, hanno un senso se servono a garantire servizi essenziali ai cittadini ed lavorazioni minime sui beni strumentali delle aziende.

La posizione del Direttore delle Risorse Umane diventa ancora più impropria se solo si considera che, per come egli stesso scrive nel suo “decalogo”, che in ATM “ non sono stati raggiunti specifici accordi sui servizi minimi”, carenza che invece è da ricondurre esplicitamente alla sua volontà di non voler trattare con le O.S. che hanno indetto azioni di sciopero. In merito si allega, a titolo esemplificativo, anche l’ultima richiesta, ma potremmo produrne altre, inviata dalla FAST CONFSAI Lombardia con la quale, la nostra Segreteria Regionale si era data disponibile alla stesura di specifici accordi di regolamentazione/individuazione dei servizi minimi essenziali ed alla quale ancora una volta si è rifiutato ogni riscontro.

In ragione di quanto rappresentato la scrivente Segreteria Generale FAST CONFSAI chiede pertanto una specifica audizione alla spettabile Commissione di Garanzia e l’apertura di un formale procedimento valutativo ai sensi dell’art. 4, comma 4 quater, della legge 146/90, modificata dalla legge 83/2000, a carico di ATM S.p.A. ed A.T.M. Servizi S.p.A., nonché l’elevazione delle sanzioni amministrative a carico dei loro Dirigenti per come previsto dall’art. 4 comma 4 delle leggi surrichiamate e per il loro reiterato rifiuto a confrontarsi con le O.S. per la definizione degli accordi locali sui servizi minimi.

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per ben distintamente salutare.



Il Segretario Generale  
Pietro Serbassi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Serbassi".